

News

Bonus mobilità sostenibile: al via le istanze	pag. 2
L'esenzione IMU svantaggia i nuclei familiari	pag. 2
Pubblicate sul sito dell'ENEA le FAQ sul DM costi massimi	pag. 3
Tax credit sponsorizzazioni sportive: online la nuova piattaforma	pag. 4
Bonus gas ed energia compensabili prima della fine del trimestre	pag. 4
Imprese turistico-alberghiere: indicazioni per ottenere i benefici	pag. 5
Interventi condominiali: nuova proroga al 19 aprile	pag. 5
Aiuti ai commercianti dal 3 maggio: il decreto è in GU	pag. 5
PMI: nuovo regime di aiuti per investimenti 4.0 e risparmio energetico	pag. 6
La nuova visura catastale nella guida AE	pag. 7
Filtraggio acqua potabile: ecco il codice tributo per la compensazione	pag. 7
Ecobonus e Bonus Casa: si possono inviare i dati all'ENEA	pag. 8
Bonus locazioni anche per le imprese di gestione di piscine	pag. 8

Articoli in evidenza

Fondo imprenditorialità rosa: domande dal 19 maggio	pag. 9
L'Unione europea approva la nuova direttiva sulle aliquote IVA	pag. 10
Dichiarazione precompilata 2022: slitta al 23 maggio la messa a disposizione	pag. 11
La proroga del Modello 730/2022 precompilato	pag. 12

Bonus mobilità sostenibile: al via le istanze

Al via le richieste del bonus mobilità sostenibile per gli acquisti effettuati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020. Le **domande** possono essere trasmesse on-line entro il prossimo **13 maggio** inviando l'apposito modello attraverso i canali telematici dell'AE.

Chi ha diritto al bonus

Il credito di imposta, nella misura massima di **€ 750**, è riconosciuto alle persone fisiche che, dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, hanno acquistato biciclette, monopattini elettrici, e-bike, o si sono abbonate al trasporto pubblico, a servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. Il credito è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d'imposta 2022. Per accedere all'agevolazione è necessario aver consegnato per la **rottamazione**, nello stesso periodo, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia.

Tempi e modi per presentare le domande

Per fruire del bonus mobilità occorre comunicare all'AE, dal **13 aprile al 13 maggio 2022**, l'ammontare delle spese sostenute e il credito d'imposta richiesto inviando il modello approvato dal Fisco attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o i canali telematici dell'AE. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, l'AE comunicherà la **percentuale di credito d'imposta** spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di € 5 milioni.

Nello stesso arco temporale è possibile, inoltre, inviare una nuova **domanda** in **sostituzione** di quella precedente oppure rinunciare al credito d'imposta precedentemente comunicato. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte le altre.

art. 44 c. 1-septies DL 34/2020

L'esonazione IMU svantaggia i nuclei familiari

La **Corte Costituzionale** ha sollevato davanti a sé **questione di legittimità** sulle **regole IMU** che stabiliscono che, per ottenere l'esonazione, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo **nucleo familiare** (art. 13 c. 2 quarto periodo DL 201/2011_conv.L. 214/2011). La disposizione, infatti, rischia di dar vita per i nuclei familiari a "un **trattamento deteriore** rispetto a quello delle **persone singole** e delle **convivenze di mero fatto**".

Due i dubbi della Consulta:

- quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire **residenze** e dimore abituali **differenti**, può venir meno l'esonazione dall'IMU sulle rispettive abitazioni principali?
- è legittimo – per far scattare l'esonazione dall'imposta - far riferimento alla **residenza anagrafica** e alla **dimora abituale** non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo **nucleo familiare**?

La risposta a tali dubbi è pregiudiziale alla questione sollevata dalla CTP di Napoli con cui è stato richiesto alla Consulta di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l'interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell'unione

civile l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

C.Cost. 12 aprile 2022 n. 94
art. 13 c. 2 DL 201/2011

Pubblicate sul sito dell'ENEA le FAQ sul DM costi massimi

A seguito del DM 14 febbraio 2022, in vigore dal prossimo 15 aprile, sui **costi massimi** specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle **detrazioni fiscali** per gli **edifici**, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato sul sito dell'ENEA delle **FAQ** allo scopo di chiarirne i dubbi. Nel dettaglio, il MITE ha chiarito che:

- per gli **interventi energetici**, l'asseverazione della congruità dei costi va rilasciata nei casi di accesso alle opzioni di cessione del credito, sconto in fattura e anche di fruizione diretta;
- i costi massimi di cui all'Allegato A DM 14 febbraio 2022 sono riferiti all'insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. Per esempio, nel caso di **isolamento di pareti disperdenti**, i massimali includono la fornitura dell'isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell'intonaco esterno di copertura dell'isolante, ecc. Per le **superfici orizzontali o inclinate**, il massimale include la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, ecc. I costi massimi non comprendono l'IVA, i costi delle prestazioni professionali, quelli connessi alle opere relative all'installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le opere di installazione unicamente quelle relative alle opere provvisoriale (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza;
- nell'ambito del DM **costi massimi**, per il calcolo dell'ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, si rimanda, lato IVA, alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell'AE. Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali di cui al DM 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione. I costi delle opere relative all'installazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezziari di cui all'art. 3 c. 4 DM 14 febbraio 2022;
- in mancanza di una voce di costo nel **prezzario**, il tecnico abilitato può presentare il "nuovo prezzo" che va predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all'asseverazione, che dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezziari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezziari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti;
- quanto alla **procedura** da seguire per l'**asseverazione dei costi** per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del DM costi massimi, si deve fare riferimento ai (art. 119 c. 13 bis DL 34/2020): a) prezziari individuati dal DM 6 agosto 2020 o a quelli di cui all'art. 3 c. 4 DM 14 febbraio 2022; b) valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, col DM costi massimi. Di conseguenza, il DM appena citato non ha impatto sulla verifica di cui al punto a). Pertanto, l'asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezziari, sia rispetto al DM costi massimi. Il controllo rispetto ai

prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all'opera compiuta (fornitura e installazione), mentre il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni. La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta;

- per gli interventi di **ecobonus** che non richiedono l'asseverazione delle spese sostenute, che non accedono alla cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, o per i quali non è necessaria l'asseverazione di cui all'Allegato A DM 6 agosto 2020, è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento. Tale verifica, per cui non è necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nel DM costi massimi e quello oggetto di fattura.

Tax credit sponsorizzazioni sportive: online la nuova piattaforma

Il Dipartimento per lo sport ha comunicato che dal 5 aprile è online la **piattaforma** per l'invio delle **domande** di riconoscimento per usufruire del **credito di imposta** per le **sponsorizzazioni sportive** a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021; la nuova piattaforma consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Il **termine ultimo** di presentazione delle domande è fissato al **5 giugno 2022**.

Destinatari della misura sono i **lavoratori autonomi**, le **imprese** e gli **enti non commerciali** che hanno effettuato **investimenti** in **campagne pubblicitarie**, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al **50%** degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 81 c. 1 DL 104/2020).

Bonus gas ed energia compensabili prima della fine del trimestre

Via libera all'utilizzo dei **crediti** fiscali per l'**acquisto** di **gas** ed **energia** senza attendere la fine del **trimestre** di riferimento.

Secondo quanto chiarito da una nuova **FAQ** delle Entrate la disciplina dei bonus in commento non osta alla compensazione degli stessi in un momento **antecedente** rispetto alla **conclusione** del **trimestre** di riferimento, a condizione che le **spese** per l'acquisto dell'energia e del gas consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi **sostenute** ex art. 109 TUIR, nel predetto trimestre e il loro **sostenimento** sia **documentato** mediante il possesso della/e **fattura/e** di acquisto.

Rientrano nel perimetro applicativo in parola il credito d'imposta a favore:

- Delle **imprese energivore** per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022** (art. 15 DL 4/2022 conv. in L. 25/2022);
- Delle **imprese energivore** per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022** (art. 4 DL 17/2022);

- Delle **imprese a forte consumo di gas naturale** per le spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel **II trimestre 2022** (art. 5 DL 17/2022);
- delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di **energia elettrica** consumata nel **II trimestre 2022** (art. 3 DL 21/2022);
- delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di **gas naturale** consumato nel **II trimestre 2022** (art. 4 DL 21/2022).

art. 15 DL 4/2022

Imprese turistico-alberghiere: indicazioni per ottenere i benefici

Il **Ministero del Turismo** ha fornito indicazioni in merito al riparto delle risorse, alle tempistiche e alla **documentazione** per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei crediti di imposta per la **ristrutturazione** delle **imprese turistico-alberghiere** (ex art. 1 DL 152/2021).

Tenuto conto che le imprese dovranno trasmettere la documentazione richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentate, utilizzando la **piattaforma online**, il Ministero osserva che i termini di presentazione della richiesta di erogazione del **contributo a fondo perduto** e di fruizione del **credito d'imposta** saranno successivamente pubblicati sul sito del Ministero e di Invitalia.

Gli incentivi saranno erogati in **ordine cronologico**. Nell'eventualità in cui le risorse disponibili si esaurissero prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie e al fine di definire l'elenco delle 3.700 imprese turistiche si procederà alla **rimodulazione** degli **incentivi**. Tale rimodulazione si applicherà solo alle istanze il cui importo richiesto sarà superiore alla soglia media. La riduzione verrà applicata percentualmente alla sola quota eccedente rispetto alla soglia media. Pertanto, l'incentivo richiesto il cui importo è inferiore alla soglia media, sarà riconosciuto integralmente.

La mancata trasmissione della documentazione con le modalità e i termini previsti, si ricorda infine, determina la **decadenza** dalle **agevolazioni**.

Interventi condominiali: nuova proroga al 19 aprile

È prorogato ulteriormente dal 7 al **19 aprile** il **termine** entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all'AE le **comunicazioni** delle **spese** sostenute dal condominio nel 2021 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle **parti comuni** e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato.

La scadenza, originariamente fissata al 16 marzo, aveva già subito una prima proroga al 7 aprile. L'ulteriore slittamento **non impatta** sul calendario della **campagna dichiarativa 2022**, considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l'AE rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all'anno 2021

Prov. AE 7 aprile 2022 n. 110854

Aiuti ai commercianti dal 3 maggio: il decreto è in GU

È stato pubblicato in GU il DM 24 marzo 2022 recante i termini e le modalità di presentazione delle **domande** per l'accesso alle **agevolazioni** del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. Si tratta

di contributi a fondo perduto destinati alle attività che sono state maggiormente colpite durante l'emergenza Covid-19.

Si ricorda che i **commercianti** potranno inoltrare la domanda di richiesta tra il **3** e il **24 maggio**, esclusivamente tramite la **procedura informatica**.

I beneficiari della misura sono coloro che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio. Ciascun soggetto può presentare **una sola istanza**. In essa, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

- il rispetto del limite massimo di aiuti;
- l'ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021;
- l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021;
- l'importo del contributo richiesto;
- l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

I destinatari dell'agevolazione devono aver conseguito ricavi non superiori a € 2 milioni nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

DM 24 marzo 2022

PMI: nuovo regime di aiuti per investimenti 4.0 e risparmio energetico

Prende il via un nuovo **regime di aiuti** per sostenere gli **investimenti** delle piccole e medie **imprese italiane** nella realizzazione di **progetti innovativi** legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico.

Beneficiari

La misura sostiene i programmi di investimento proposti da **micro, piccole e medie imprese**.

Le imprese che richiederanno l'agevolazione **non** dovranno aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una **delocalizzazione** verso uno stabilimento situato in un'altra parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) che realizzi prodotti o servizi oggetto dell'investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo in conto impianti**, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie:

- investimenti in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia: 60% per micro e piccole imprese; 50% per medie imprese;
- investimenti in Basilicata, Molise e Sardegna: 50% per micro e piccole imprese; 40% per medie imprese;
- investimenti nelle altre regioni: 35% per micro e piccole imprese; 25% per medie imprese.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale **Transizione 4.0**, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'All. 1 DM 10 febbraio 2022, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

- attività **manifatturiere**;

- attività di **servizi alle imprese**.

L'importo **massimo** agevolabile per ogni **investimento** innovativo non potrà essere superiore a € **3 milioni**.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente **funzionali** alla realizzazione dei **programmi** di investimento relative all'**acquisto** di nuove **immobilizzazioni materiali e immateriali**, riguardanti:

- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie, nei limiti del 40% per cento del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo di macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisizione di certificazioni ambientali.

In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare **controlli** e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, così da verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

L'operatività delle disposizioni, ricordiamo infine, è subordinata all'**autorizzazione** da parte della **Commissione europea**.

DM 10 febbraio 2022

La nuova visura catastale nella guida AE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida (aggiornata a dicembre 2021) dedicata alla nuova visura catastale. Il Fisco, infatti, ha attivato dal **1° febbraio 2021** la nuova piattaforma tecnologica denominata "**SIT**" (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione dei cittadini, per la visura attuale, e dei professionisti, per la visura storica. La novità coinvolge non solo i professionisti, ma anche i cittadini che possono autonomamente presentare **istanza di voltura** in caso di **successione**.

La guida illustra, nel dettaglio, cosa cambia nella visura catastale. Viene descritto, in particolare, il nuovo modello di visura catastale che **supera** lo **schema tabellare** e sintetico finora utilizzato. Il risultato è un documento descrittivo, di più agevole comprensione. L'esposizione delle informazioni, infatti, è organizzata in maniera tale da semplificare la lettura della visura, sia per i cittadini non addetti ai lavori, sia per i tecnici professionisti. La nuova organizzazione dei dati all'interno della visura, inoltre, consente di fornire un **maggior numero di informazioni**, anche grazie a una disposizione più strutturata del testo, garantendo in questo modo una migliore esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili. Utili **esempi** pratici aiutano i cittadini e i professionisti che vogliono richiedere le visure catastali, attuali e storiche, per soggetto e per immobile.

Filtraggio acqua potabile: ecco il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, del **credito d'imposta** per l'**acquisto** di **sistemi di filtraggio acqua potabile** (art. 1 c. 1087-1089 L. 178/2020). È il codice "**6975**" denominato "Credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile".

In sede di compilazione del modello di pagamento **F24**, ai fini dell'utilizzo in **compensazione** del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", o, nei casi in cui il

contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Ciascun beneficiario, si ricorda, può visualizzare il bonus acqua potabile fruibile all'interno del proprio cassetto fiscale.

Ris. AE 1° aprile 2022 n. 17/E
art. 1 c. 1087-1089 L. 178/2020

8

Ecobonus e Bonus Casa: si possono inviare i dati all'ENEA

È online il sito bonusfiscali.enea.it per la trasmissione ad **ENEA** dei dati degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus Casa terminati nel 2022. Si tratta di un portale unico per l'inserimento dei dati relativi sia all'**Ecobonus 2022** (art. 14 DL 63/2013) per gli interventi di miglioramento dell'**efficienza energetica** sia al **Bonus Casa** (art. 16-bis DPR 917/86) per i lavori che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

All'ENEA devono essere inviati:

- attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di **riqualificazioni energetica** del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di **bonus facciate** quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell'involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per le spese sostenute dall'1° gennaio 2022);
- attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi di **risparmio energetico** e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Il termine di **90 giorni** per la trasmissione dei dati all'ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 decorre dalla data di messa online del sito (1° aprile 2022).

È possibile accedere al servizio solo con **autenticazione** tramite **SPID** o **CIE**.

art. 14 DL 63/2013
art. 16-bis TUIR

Bonus locazioni anche per le imprese di gestione di piscine

A seguito delle novità introdotte dalla legge di conversione del **DL Sostegni-ter**, il **credito d'imposta locazioni** per i canoni corrisposti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre alle **imprese turistiche**, spetta anche alle **imprese di gestione di piscine**.

Per fruirne i beneficiari devono aver subito una diminuzione del **fatturato** nei mesi di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Inoltre, considerato che per le imprese di gestione di piscine valgono le regole di cui all'art. 28 DL 34/2020, dovrebbe applicarsi anche la condizione del limite dei **ricavi** che prevede il conseguimento nel 2019 di ricavi non superiori a € 5 milioni.

Quanto alla **misura**, il credito d'imposta è pari al:

- per i contratti di locazione, leasing e concessione, 60%;
- per i contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d'azienda, 30%;
- nel caso di affitto d'azienda in cui l'affittuario è una struttura turistico ricettiva, 50%.

Il credito d'imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Com. Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final).

Per il possesso dei requisiti, i beneficiari devono presentare all'AE un'**autodichiarazione**, le cui modalità saranno stabilite con Provv. AE.

L'efficacia del credito d'imposta è subordinata all'**autorizzazione** della Commissione europea.

art. 5 DL 4/2022 conv. in L. 25/2022

Articoli in evidenza

9

Fondo imprenditorialità rosa: domande dal 19 maggio

Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 30 marzo 2022 sono stati fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al "**Fondo Impresa femminile**". Il fondo ha una dotazione di **€ 200 milioni**, resi disponibili in larga parte dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'apertura dello **sportello** è prevista per le ore 10.00 del 19 maggio 2022 per le imprese costituite da meno di 12 mesi, le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di 12 mesi e le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. Mentre slitta alle ore 10 del **7 giugno 2022** la presentazione delle domande per le imprese costituite da almeno 12 mesi e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno 12 mesi. Obiettivo del Fondo Impresa Femminile istituito dal MiSE è quello di promuovere e sostenere l'avvio e il **rafforzamento** dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'**imprenditorialità** e del lavoro tra la popolazione femminile e la massimizzazione del **contributo quantitativo e qualitativo** delle **donne** allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Beneficiarie della misura sono:

- le imprese a **prevalente partecipazione femminile**, anche in forma di cooperative e società di persone, il cui numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale;
- società di capitali con quote e componenti del **CdA** per almeno **due terzi di donne**;
- **imprese individuali** la cui titolare è una **donna**;
- **lavoratrici autonome**, di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, incluse le libere professioniste iscritte agli Ordini professionali ed esercenti una delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi di cui all'art. 1 c. 2 L. 4/2013.

La misura distingue due linee di azione a seconda che le beneficiarie siano costituite da meno di 12 mesi o da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Accedono alla domanda anche le persone fisiche che un'idea d'impresa e si impegnano a formalizzare la società solo a esito positivo della valutazione. Per le **startup**, le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto per un importo massimo pari all'80% delle spese ammissibili e fino a € 50mila in caso di programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a € 100mila. Per le donne **disoccupate** la percentuale massima di copertura sale al 90%. L'agevolazione si riduce al 50% delle spese ammissibili per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a € 100mila e fino a € 250mila. Per le imprese costituite da più di 12 mesi, è previsto un **contributo a fondo perduto** del 50% e un **finanziamento** agevolato del 50% a **tasso zero** per 8 anni, a copertura massima dell'80% delle spese ammissibili. Per le imprese costituite da più di 36 mesi è previsto un contributo a fondo perduto per le spese di capitale circolante e contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato per le spese di investimento, pari complessivamente all'80%. I settori economici ammessi a finanziamento sono industria, artigianato, trasformazione di prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Tra le **spese** ammissibili rientrano: **impianti, macchinari e attrezzature** nuovi di fabbrica e relative spese di installazione, compresa la formula dello **sharing economy** per l'erogazione di servizi, purché siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale; **opere edili** nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, comprese strutture mobili e prefabbricati, purché amovibili; **brevetti**; programmi informativi e **soluzioni tecnologiche**; **servizi in cloud** per la gestione aziendale; **personale dipendente**, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato nell'iniziativa agevolata; **esigenze di capitale circolante** (materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario; affitto sede aziendale ove viene realizzato il progetto, canoni di leasing e costi di noleggio di impianti, macchinari e attrezzature; oneri per la garanzia), nel limite del 20% per le imprese di nuova costituzione e per quelle costituite da non più di 36 mesi e nel limite del 25% per le imprese costituite da più di 36 mesi. I **programmi** devono essere **realizzati** entro **due anni**. Il tetto massimo di spese ammissibili è di € 250.00 per nuove imprese e fino a € 400.000 per imprese già esistenti. La **domanda** dovrà contenere il **progetto imprenditoriale**, il profilo dell'impresa femminile richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi e quelli economico-finanziari. La procedura di invio delle domande è accessibile attraverso la piattaforma digitale di **Invitalia**.

L'Unione europea approva la nuova direttiva sulle aliquote IVA

È stata pubblicata la direttiva che rinnova le regole per la concessione delle aliquote ridotte dal 1° gennaio 2025. In epoca successiva (2030 e 2042) dovranno essere eliminate le agevolazioni per i prodotti inquinanti (Dir. 2022/542/UE).

La revisione dei criteri di concessione delle **aliquote IVA ridotte** da parte degli Stati europei era già prevista dagli schemi di direttiva del 2018, in vista del passaggio al regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, secondo il criterio del luogo di destinazione delle merci.

Lo schema COM (2018)0020 si proponeva di ribaltare le logiche consolidate in questo ambito: si sarebbe passati da liste positive dei beni e servizi per i quali è possibile applicare un'aliquota ridotta a una più semplice lista negativa di quelli necessariamente ad aliquota ordinaria. La nuova direttiva non recepisce questa impostazione e si pone in linea di continuità con le regole vigenti, rendendo semmai più complessa la scelta di quali elementi abbiano titolo per un'agevolazione in tale ambito.

In primo luogo viene sostanzialmente riscritto l'allegato III della direttiva generale o "rifusa" (Dir. 2006/112/CE), aumentando da 24 a 33 le voci, al cui interno possono essere scelti i beni o servizi ammissibili a una delle possibili aliquote ridotte. L'aumento dei "punti" di questo allegato obbliga gli Stati a sceglierne non più di 24 per l'unica o le due aliquote ridotte, di cui la minore deve essere di almeno il 5%.

Le **aliquote super-ridotte** sono quelle inferiori al 5%: noi abbiamo il 4% ma la direttiva consente anche l'**aliquota zero**, cioè l'esenzione con diritto di detrazione (sperimentata dal 2020 per i beni e i servizi occorrenti per fronteggiare l'emergenza **Covid-19**).

Le aliquote super-ridotte sono previste a regime, limitando a sette i punti dell'allegato III da cui "pescare" i generi ammessi. Peraltro, l'aliquota del 4% torna in un altro passaggio della direttiva, che ha introdotto l'art. 105-bis nella direttiva rifusa, consentendo di continuare con questa aliquota, salvo l'obbligo di passaggio dal 2030 all'aliquota ordinaria per i **combustibili fossili**, compreso il **metano**, e su altri beni aventi un impatto analogo alle emissioni dei gas a effetto serra, come la torba e la legna da ardere e dal 2032 per i **pesticidi** chimici e i **fertilizzanti** chimici.

Nella sopra evidenziata ottica ambientalista, si segnalano le aggiunte relative all'aliquota ridotta:

- **energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento** e biogas prodotti con materie prime rinnovabili;
- sistemi di **riscaldamento** a basse emissioni e ad alto rendimento;
- cessioni, noleggi e riparazioni di **biciclette**, anche elettriche;
- cessione e installazione di **pannelli solari** su abitazioni private, edilizia abitativa ed edifici pubblici e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico o nelle loro vicinanze.

Altre innovazioni sono di natura sociale, come i servizi di **assistenza legale** prestati a dipendenti e disoccupati nell'ambito di procedimenti giudiziari in materia di lavoro.

Sempre in questo ambito dobbiamo analizzare le disposizioni sulle aliquote ridotte in **edilizia**. La vecchia voce 10) dell'allegato III concedeva l'aliquota ridotta alla cessione, costruzione, restauro e trasformazione (*noi diremmo ristrutturazione*) di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale. La nuova voce, che ha lo stesso numero, parla di cessione e costruzione di edilizia abitativa che non (è un errore del testo italiano, da correggere) rientra nell'ambito di una politica sociale, secondo quanto definito dagli Stati membri. In questa classificazione potremmo individuare le nostre regole relative all'acquisto della "**prima casa**". Al riguardo la Corte di Giustizia, con la sentenza di seguito citata, aveva qualificato questi requisiti per consentire l'accesso all'abitazione per chi non ne dispone. Non vi sono invece condizioni di questo tipo per **ristrutturazione e trasformazione**, compresa la demolizione e la ricostruzione, e riparazione di edilizia abitativa e abitazioni private. Anche in questo caso la nostra normativa è già allineata. Perde quindi rilevanza la negazione dell'aliquota ridotta fatta dalla Corte di Giustizia (C. Giust. UE 4 giugno 2015 C-161/14 – *Commissione europea contro Regno Unito*) per un intervento di risparmio energetico, non qualificabile nella politica sociale di accesso all'abitazione. Per le **manutenzioni ordinarie o straordinarie** viene meno la condizione prevista nel precedente numero 10-bis), cioè che l'agevolazione sulla riparazione e ristrutturazione non si estende ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso. È la regola che noi abbiamo nell'art. 7 L. 488/99 (con il DM 29 dicembre 1999 per l'individuazione dei **beni significativi**), la cui eliminazione sarà compatibile con la direttiva, fermi restando i conteggi nazionali sulla compatibilità di queste misure in termini di gettito.

Dir. 2022/542/UE

Dichiarazione precompilata 2022: slitta al 23 maggio la messa a disposizione

Con la conversione del Sostegni-ter viene stabilito lo slittamento della data in cui l'AE renderà disponibile la dichiarazione precompilata per i redditi 2021. Lo spostamento al 23 maggio rappresenta la conseguenza dell'allungamento dei tempi per le comunicazioni relative alle agevolazioni fiscali dei lavori nell'edilizia.

Il sistema del modello precompilato (in breve)

Il **modello 730 precompilato** può essere considerato a tutti gli effetti un'innovazione rivoluzionaria nel rapporto tra contribuente e fisco; si tratta di una novità introdotta dall'[art. 1 c. 1 D.Lgs. 175/2014](#) a partire dal 2015 e, quindi, per i redditi prodotti nel 2014. Ogni anno, tendenzialmente dal mese di aprile (data spesso oggetto di proroghe), l'Agenzia delle entrate rende disponibile online la **dichiarazione** precompilata con i **dati reddituali**, le **ritenute**, la situazione dei **fabbricati** e dei **terreni** e le numerose **spese** oggetto di **agevolazione fiscale** comunicate dai vari enti al fisco. È data anche facoltà ai coniugi, qualora ne sussistano i presupposti, di presentare dichiarazione congiunta.

Il **contribuente** può:

- accettare la dichiarazione senza fare modifiche;
- rettificare i dati non corretti;
- integrare la dichiarazione per inserire altre spese deducibili o detraibili non presenti;
- e infine inviare la dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate.

Si può **accedere personalmente** al modello sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (a tal fine occorre essere in possesso alternativamente: delle credenziali SPID; della Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE); della Carta Nazionale dei servizi (CNS) e delle credenziali AE) o, in alternativa, consentire l'accesso tramite apposita **delega** al proprio **sostituto di imposta**, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.

Rimane ovviamente la possibilità per il contribuente di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi attraverso le **modalità ordinarie** compilando e presentando (personalmente o tramite intermediario) il modello 730.

Un simile meccanismo, nella prospettiva che diventi sempre più dettagliato e rispondente all'effettiva situazione del contribuente, presenta un principale vantaggio: nel caso in cui il **dichiarativo** fornito dall'Amministrazione finanziaria venga **accettato senza modifiche**, è previsto che i dati relativi agli oneri indicati e forniti da soggetti terzi **non** siano sottoposti al **controllo documentale**.

Un analogo sistema è previsto anche per la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche, eventualmente da completare, a seconda dei casi, con i redditi di lavoro autonomo o di impresa o i redditi di partecipazione in società di persone. Diversamente dal 730 precompilato l'invio senza modifiche non preclude il controllo documentale ordinario da parte dell'Agenzia.

La proroga del Modello 730/2022 precompilato

Quest'anno il modello 730/2022 precompilato sarà **disponibile dal 23 maggio**, in luogo della consueta data del 30 aprile. A disporre tale proroga è stato l'art. 10-*quater* DL 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter). L'allungamento dei tempi è dipeso dallo **slittamento del termine** per la **comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per il superbonus e gli altri bonus casa**.

N.B. Nel dettaglio si tratta delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Il termine in questione, inizialmente fissato al 16 marzo, è stato spostato sempre dall'art. 10-*quater* per ben due volte, prima al 7 e poi al 29 aprile 2022.

In pratica, viene concesso più tempo per la citata comunicazione delle **spese** sostenute nel **2021**, nonché per le **rate residue** non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel **2020**, come effetto dei cambiamenti e delle modifiche apportate negli ultimi mesi in materia di agevolazioni fiscali relative all'edilizia e, in particolare, a seguito del DL 13/2022 (c.d. Decreto Frodi). Essendo la dichiarazione precompilata, come visto sopra, redatta in base alle informazioni fatte pervenire all'Amministrazione finanziaria, i più lunghi termini per la trasmissione delle informazioni dei lavori, resi necessari dai nuovi adempimenti e obblighi formali di legge, ha determinato l'inevitabile slittamento della scadenza ordinaria per mettere a disposizione dei contribuenti la propria dichiarazione precompilata.

Concludendo, soprattutto negli ultimi anni, la data in cui il modello 730 precompilato diviene disponibile ha sempre subito modifiche, in questo caso il ritardo è di oltre un mese e avrà sicure **conseguenze sulle tempistiche dei rimborsi.**

art. 10-quater DL 4/2022 conv. in L. 25/2022